

Deliberazione 22 dicembre 2011 - ARG/gas 191/11

Rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per l'anno 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: decreto-legge 1 ottobre 2007);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08 o TUDG);
- la Parte II del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 197/09 predisposta dalla Direzione Tariffe, riportata nell’Allegato B alla deliberazione ARG/gas 114/10, di cui forma parte integrante;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 115/10);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010 e nn. 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011 (di seguito: sentenze TAR Lombardia);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, AGI 19/10 (di seguito: deliberazione AGI 19/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/com 100/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 100/11);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 114/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/gas 154/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 154/11).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/gas 115/10, l’Autorità ha proceduto alla rideterminazione, per l’anno 2010, delle tariffe di riferimento, di cui all’articolo 22 della RTDG;
- successivamente all’approvazione della deliberazione ARG/gas 115/10, sono emersi alcuni errori materiali nelle procedure di calcolo impiegate per la quantificazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2009 e 2010 e sono pervenute alcune istanze di riesame delle posizioni di alcune imprese;
- sempre successivamente all’approvazione della deliberazione ARG/gas 115/10, con le sentenze sopra richiamate, il TAR Lombardia ha accolto parzialmente alcuni dei ricorsi avverso alla RTDG, altri atti regolatori di modifica e integrazione della RTDG, nonché taluni provvedimenti amministrativi di attuazione;
- con deliberazione AGI 19/10, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le suddette sentenze di parziale annullamento;
- come indicato nella parte di motivazione della deliberazione ARG/gas 195/10, l’ottemperanza delle sentenze TAR Lombardia richiederebbe l’adozione, da parte dell’Autorità, di provvedimenti di modifica della regolazione tariffaria e l’esperimento, su alcuni aspetti, di una preventiva consultazione;

- nelle more di tali azioni, l’Autorità ha comunque valutato l’esigenza di garantire certezza agli operatori e conseguentemente, con la deliberazione ARG/gas 195/10, ha proceduto alla rideterminazione delle tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione e misura del gas naturale per l’anno 2009, al fine di completare, seppure in via provvisoria, l’*iter* dei meccanismi perequativi relativi al medesimo anno 2009, mentre ha rimandato a successivo provvedimento la fissazione, pur provvisoria, delle tariffe di riferimento per l’anno 2010, da adottarsi in tempo utile ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo relativi al medesimo anno 2010;
- con la medesima deliberazione ARG/gas 195/10, sono state rettificcate anche le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all’articolo 86 della RTDG per l’anno 2009;
- al fine di ottemperare alle sentenze TAR Lombardia, senza che ciò costituisca acquiescenza alle dette sentenze, con la deliberazione ARG/gas 235/10 è stato avviato un procedimento per valutare le dovute modifiche alla regolazione tariffaria vigente, anche allo scopo di poter effettuare una preventiva consultazione sugli interventi conseguenti alle censure;
- con la deliberazione ARG/gas 235/10, in attesa dello svolgimento del procedimento di cui al punto precedente, al fine di consentire un ordinato svolgimento del servizio di distribuzione e misura del gas e, in particolare, di dare certezza ai consumatori in relazione ai corrispettivi e di garantire alle imprese distributrici flussi di ricavi dimensionati in funzione dei costi sostenuti per l’erogazione del medesimo servizio, l’Autorità ha comunque proceduto all’aggiornamento, per l’anno 2011, delle tariffe obbligatorie applicate alla clientela finale del servizio di distribuzione del gas naturale e delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all’articolo 86 della RTDG, nei limiti indicati nella parte di motivazione della medesima deliberazione ARG/gas 235/10;
- con la medesima deliberazione l’Autorità ha proceduto alla pubblicazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, di cui all’articolo 86 della RTDG per l’anno 2010, anche ai fini di effettuare gli opportuni conguagli nei confronti della clientela, disponendo di effettuare approfondimenti nei confronti delle imprese per le quali si erano riscontrate anomalie nei dati trasmessi (tabelle 6a e 6b della medesima deliberazione);
- la Direzione Tariffe, dopo aver provveduto a richiedere opportuni chiarimenti e aver analizzato i dati e le risposte trasmesse dalle imprese distributrici, con la deliberazione ARG/gas 114/11 ha approvato le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale, a mezzo di reti canalizzate, per gli anni 2010 e 2011, per le imprese elencate nelle tabelle 6a e 6b della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10;
- con la deliberazione ARG/com 100/11, con riferimento alle perequazioni relative all’anno 2010, sono stati differiti i termini previsti dalla RTDG per la comunicazione dei dati, per la quantificazione dei saldi e per i successivi pagamenti;

- in sede di rideterminazione tariffaria devono essere considerate anche le località nelle quali è stata avviata la fornitura nel corso dell'anno ma in data successiva al termine della raccolta dati.

Considerato che:

- ai sensi del comma 7.6 della RTDG, la determinazione d'ufficio ha efficacia fino all'esercizio in cui saranno resi disponibili i dati relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento del servizio;
- in deroga alla disposizione di cui al precedente alinea, la deliberazione ARG/gas 154/11 ha disposto di accettare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative al servizio di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2010 e 2011, tutte le richieste di rettifica, valutate positivamente, pervenute entro quindici giorni dalla data di approvazione della detta delibera, mentre per gli anni successivi valgono le regole generali stabilite nella RTDG;
- la Direzione Tariffe dell'Autorità ha esaminato le istanze di correzione relative agli anni 2010 e 2011, inviate entro il 18 novembre 2011, come previsto dalla deliberazione ARG/gas 154/11. In particolare, nei calcoli per la determinazione delle tariffe qui determinate, sono state considerate:
 - richieste di rettifica o integrazione di dati relativi alle precedenti raccolte;
 - richieste di inserimento dei dati stratificati necessari per la determinazione del capitale iniziale precedentemente non trasmessi;
 - richieste di modifica degli esiti dell'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10;
- in esito a tale esame sono state accolte le richieste di rettifica o integrazione di dati relativi alle precedenti raccolte;
- con riferimento alle richieste di inserimento dei dati stratificati necessari per la determinazione del capitale iniziale precedentemente non trasmessi sono state accolte le istanze proposte dalle imprese distributrici di seguito elencate:
 - CASIRATE GAS S.r.l. (ID 514);
 - NUGORO GAS SCRL (ID 2402), relativamente alla località di Nuoro (IDLoc 8077), successivamente acquisita da ISGAS S.C.A R.L. (ID 712);
 - CALOR SYSTEMS S.p.A. (ID 1672).
- per quanto riguarda, invece, le istanze relative agli esiti dell'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10, sono state accolte le istanze delle seguenti imprese distributrici:
 - METANALPI VAL CHISONE S.r.l. (ID 6), relativamente alla località di Fenestrelle (IDLoc 5784);
 - SES RETI S.p.A. (ID 530), relativamente alla località di Fasano (IDLoc 3519);
 - ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS S.r.l. (ID 1030), relativamente alla località di Cansano (IDLoc 5833);
 - CARECINA GAS Srl (ID 1101).
- per contro, non è stato possibile accogliere, in quanto mancanti di alcuni dei requisiti richiesti o i cui chiarimenti sono pervenuti oltre i termini, le istanze

relative agli esiti dell'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10 presentate dalle seguenti imprese distributrici:

- SCOPPITO SERVIZI S.r.l. (ID 107);
- AMALFITANA GAS S.r.l. (ID 318);
- MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L. (ID 369);
- BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A. (ID 692);
- COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (ID 1052).

Considerato che:

- secondo quanto disposto dal comma 7.10 della RTDG, le richieste di rettifiche di dati trasmessi inoltrate all'Autorità successivamente alla scadenza di cui al comma 7.1 della RTDG comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all'Articolo 26 della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1000 euro;
- il comma 8.1 della deliberazione ARG/gas 197/09 stabilisce che le disposizioni relative all'applicazione dell'indennità amministrativa entrino in vigore a partire dalle determinazioni tariffarie per l'anno 2010 e si applichino limitatamente alle richieste di rettifica presentate successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione ARG/gas 197/09;
- la deliberazione ARG/gas 154/11 prevede che, in sede di prima applicazione, ovvero con riferimento alle richieste di rettifica che incidano sulle determinazioni tariffarie degli anni 2010 e 2011, l'indennità amministrativa, di cui al comma 7.10 della RTDG, sia applicata nella misura minima, pari a 1000 euro.

Ritenuto necessario:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2010, anche per le istanze relative alle località sorte in data successiva al termine per la raccolta dati, al fine di completare l'iter dei meccanismi perequativi per tale anno;
- gestire gli squilibri nel livello dei costi riconosciuti utilizzando la componente tariffaria *UGI*;
- procedere alla pubblicazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per gli anni 2010, sospendendo i conguagli fino al completamento del procedimento di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 235/10.

Ritenuto opportuno:

- ai fini delle determinazioni di cui ai precedenti punti:
 - accettare le richieste di correzione e integrazioni di dati relativi alle precedenti raccolte;

- accettare le richieste di inserimento dei dati stratificati per la determinazione del capitale iniziale presentate dalle imprese distributrici elencate nella Tabella 1 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
 - accogliere le istanze di riesame relative all'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10, limitatamente alle imprese e alle località riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
 - non accogliere le istanze di riesame relative all'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10, presentate dalle imprese distributrici riportate nella Tabella 3 dell'Allegato A alla presente deliberazione.
- precisare che, con riferimento alle istanze non accolte o i cui chiarimenti sono pervenuti oltre i termini, le determinazioni tariffarie d'ufficio di cui alla presente deliberazione potranno essere riviste in seguito all'analisi della documentazione pervenuta.

Ritenuto inoltre opportuno:

- in relazione alle rettifiche ed integrazioni di dati presentate oltre la scadenza di riferimento ed accolte nella determinazione tariffaria, di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 7.9 della RTDG nella misura minima, pari a 1000 euro, come previsto dalla deliberazione ARG/gas 154/11

DELIBERA

Articolo 1

Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale per l'anno 2010

- 1.1 Sono approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2010, come riportati nelle Tabella 4a e nella Tabella 4b dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l'anno 2010

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2010, come riportate nella Tabella 5 dell'Allegato A alla presente deliberazione.
- 2.2 Gli eventuali conguagli delle opzioni di cui al comma precedente sono sospesi fino al completamento del procedimento di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 235/10.

Articolo 3

Indennità amministrativa

- 3.1 L'indennità amministrativa prevista dal comma 7.9 della RTDG si applica nella misura minima prevista alle imprese elencate nella Tabella 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
- 4.2 Il presente provvedimento e le tabelle allegate sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2011

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni